



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Avv. Martinoli Anna

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
104	27/10/2022	17	6

Oggetto:

D.lgs. 152/06 Art. 208 - Autorizzazione unica impianto di messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e recupero di rifiuti speciali non pericolosi da ubicarsi nel Comune di Apice in zona industriale loc. Falcetti (BN) - Ditta Chimana S.r.l.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO CHE:

- sul Supplemento ordinario alla G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 – Serie generale – è stato pubblicato il D. Lgs. n. 3 del 3 Aprile 2006 n. 152 “Norme in materia Ambientale”;
- l'art. 208 disciplina l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti, che sostituisce, ai sensi del comma 6 dello stesso, ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;
- le procedure per l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione all'esercizio degli impianti di stoccaggio provvisorio e recupero rifiuti è regolamentata nella Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 8 del 15.01.2019;
- con nota prot. n. 402484 del 2/08/2021, la Chimana S.r.l., con sede legale in Milano in Via Lazzaro Papi n. 3, iscritta alla CCIAA di Milano C.F. 9067830969, legalmente rappresentata dal sig., Vincenzo Di Gennaro, ***OMISSIS*** **OMISSIS**, ha presentato istanza di Autorizzazione Unica alla realizzazione e gestione di un impianto da adibire all'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, da realizzare nel comune Apice in zona industriale Loc. Falcetti;
- con nota prot. n. 475814 del 28/09/2021, questa UOD ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo;
- il giorno 20 ottobre 2021, convocata con nota prot. n. 475823 del 28/09/2021, si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi a cui hanno partecipato il rappresentante della Provincia di Benevento, del Comune di Apice e la ditta interessata.

In tale sede è stata data lettura della nota dell'Arpac, acquisita al prot.n. 520635 del 21.10.21, e della nota del Comando Prov.le dei VVF, acquisita al prot.n. 488178 del 4/10/2021, in cui sono stati richiesti chiarimenti ed integrazioni documentali.

La Provincia di Benevento ha chiesto chiarimenti in merito all'eventuale attingimento dell'acqua utilizzata ed al recapito delle acque reflue. Inoltre, ha richiesto le seguenti integrazioni:

- planimetria riportante percorso e scarico delle acque reflue nel corpo idrico superficiale, anche al fine di individuare meglio l'autorità competente al rilascio delle relative autorizzazioni e nulla-osta idraulico;
- planimetria catastale riportante le aree interessate ed i vincoli esistenti sulle stesse, ivi compresi quelli previsti dal PTCP;
- tavola catastale 1:2000 con indicazione del corso d'acqua e delle aree demaniali, della distanza dell'opificio e delle opere a farsi dal corso d'acqua, nonché del punto di sversamento (georeferenziato), con i particolari dei manufatti, sezione trasversale (almeno due, monte e valle) e longitudinale del corso d'acqua in corrispondenza dell'innesto dello scarico.

Il Comune di Apice ha espresso parere urbanistico negativo (trasmesso alla UOD 501706 con nota prot. 10157 del 19.10.21), sulla base degli atti tecnici presentati, evidenziando che qualora le criticità fossero state risolte, il parere sarebbe stato rivisto.

La Chimana S.r.l. ha chiarito che l'acqua, prelevata dalla rete idrica, è utilizzata solo per usi civili in quanto il ciclo produttivo non richiede utilizzo di acqua, e che il recapito finale delle acque reflue è il fiume, attraversando per un breve tratto del terreno privato. Inoltre, ha richiesto di acquisire anche il nulla osta idraulico di competenza della Provincia in Conferenza di servizi.

- con nota acquisita al prot.n. 38812 del 25/01/2022, la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste;
- a seguito di convocazione con nota prot.n. 42584 del 26/01/2022, il giorno 18 febbraio 2022 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza dei Servizi. Hanno partecipato il rappresentante della Provincia di Benevento, del Comune di Apice, dell'Ato Rifiuti di Benevento, del Comando Prov.le dei VVF e la ditta interessata.

In tale sede è stata data lettura del parere favorevole dell'Arpac trasmesso con nota prot.n. 90693 del 18.02.2022 e del parere favorevole dell'Asl trasmesso con nota prot.n. 91682 del 12.02.2022.

Il Comando Prov.le dei VVF, con nota prot.n. 1503 del 4/02/2022, acquisita al prot.n. 68339 del 8/02/2022, ha espresso parere definitivo favorevole alla realizzazione del progetto antincendio.

La Provincia di Benevento ha evidenziato che la ditta non ha riscontrato a quanto richiesto nella precedente seduta e che non risulta presentata richiesta per il nulla osta idraulico.

L'Ato Rifiuti si è riservato di esprimere il parere di competenza nella successiva seduta della Conferenza di Servizi.

Il Comune di Apice ha confermato quanto espresso nella precedente seduta, ed ha evidenziato di essere impossibilitato nell'esprimere parere urbanistico in quanto non risultano superate le osservazioni contenute nel

parere prot.10157 del 19.10.2021. Il Presidente della Conferenza, a tal proposito, ha precisato che il parere del Comune non è solo urbanistico in quanto l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 è un atto complesso che tiene conto di ogni autorizzazione per la costruzione e l'esercizio dell'impianto.

Il Comune, ha altresì evidenziato che la ditta è titolare di SCIA relativa alla realizzazione di una tettoia con struttura in acciaio posta in aderenza al capannone esistente, piano terra, adibito ad uso deposito autovetture e pezzi di ricambio, ma che essa non rispetta le distanze previste dalle norme urbanistiche.

- In data 21 marzo 2022, con nota acquisita al prot.n. 155368 del 22.03.2022, la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste nella seduta del 10 ottobre 2021 ed in quella del 18 febbraio 2022, provvedendo allo “*smontaggio della tettoia in acciaio non a distanza regolare dal confine*”, giusta SCIA acquisita dal Comune di Apice al prot. 2151 del 24/02/2022.

Con la medesima nota, ha trasmesso i seguenti grafici aggiornati:

- Planimetria generale con schema reti fognarie e impianto trattamento acque meteoriche 1:200;
 - Planimetria interventi scala 1:200;
 - Planimetria generale con ubicazione impianto videosorveglianza e rilevazione termografica scala 1:200;
 - Planimetria generale emissioni in atmosfera scala 1:200;
 - Planimetria generale layout lavorativo scala 1:200;
- a seguito delle integrazioni trasmesse dalla ditta, questa UOD ha convocato la terza seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 14 aprile 2022. Hanno partecipato il rappresentante della Provincia di Benevento, dell'Ato Rifiuti e la ditta interessata.

In tale sede, il rappresentante dell' Ato Rifiuti di Benevento ha dichiarato che “*pur non avendo ancora adottato il piano, ha approvato tre delibere di indirizzo nelle quali fissa le linee programmatiche, in base alle quali la gestione ,nell'ambito dell'ATO, dei flussi di rifiuti previsti nell'impianto in parola (RAE ingombranti ecc..) venga effettuato da soggetto pubblico e pertanto, allo stato, non puo essere espresso parere favorevole*”.

La Provincia di Benevento ha espresso parere sfavorevole, evidenziando che “*l'impianto è ubicato ad una distanza inferiore ai 300 metri dal Fiume Calore per cui non risultano rispettate le prescrizioni del PTCP ed in particolare l'art.79 delle norme di attuazione (prescrizioni per la localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti). Il primo comma del predetto articolo richiama l'art.16 che individua le aree non idonee per l'ubicazione di impianti di trattamento rifiuti;*”

- questa UOD, con nota prot.n. 385890 del 26/07/2022 , ha convocato la seduta conclusiva della Conferenza di servizi per il giorno 25 agosto 2022;
- la Provincia di Benevento, con nota prot.n. 17497 del 2/08/2022, acquisita al prot.n. 399053 di pari data, ha chiesto la posticipazione della Conferenza di servizi e , pertanto, essa è stata aggiornata al giorno 13 settembre 2022 ;
- il giorno 13 settembre 2022 si è tenuta la Conferenza dei Servizi decisoria, a cui hanno partecipato il rappresentante dell'Ato Rifiuti e la ditta interessata, che si è conclusa con **determinazione conclusiva favorevole**, sulla scorta dei seguenti pareri:
 - 1) Arpac Dipartimento Prov.le di Benevento – Parere favorevole espresso con nota prot.n. 9562 del 17/02/2022, acquisita al prot.n. nota n. 90693 del 18/02/2022, con le prescrizioni di cui al presente dispositivo.
 - 2) Asl di Benevento – Parere favorevole espresso con nota prot.n. 18837 del 18.02.2022, acquisita al prot. n. 91682 del 18/02/2022;
 - 3) Comando Prov.le dei VVFF di Benevento - Parere favorevole espresso con nota prot. 1503 del 4/02/2022, acquisita al prot.n. 68339 del 8/02/2022;
 - 4) Provincia di Benevento - Con nota prot.n. 446563 del 13/09/2022 conferma il parere negativo espresso nella seduta del 14 aprile 2022, ossia : “*l'impianto de quo come gia evidenziato nelle precedenti sedute è ubicato ad una distanza inferiore ai 300 metri dal Fiume Calore per cui non risultano rispettate le prescrizioni del PTCP ed in particolare l'art.79 delle norme di attuazione (prescrizioni per la localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti). Il primo comma del predetto articolo richiama l'art.16 che individua le aree non idonee per l'ubicazione di impianti di trattamento rifiuti,pertanto, allo stato, la Provincia esprime parere sfavorevole.*”Riguardo al parere sfavorevole della Provincia di Benevento, il Presidente ha evidenziato che le disposizioni del vigente PTCP hanno efficacia diretta sugli strumenti urbanistici o loro varianti da adottare

da parte dei Comuni, come disposto dalle norme della L.U. n.1150/42 e dalla L.R. n.16/2004. Il vigente strumento urbanistico del Comune di Apice non impedisce la realizzazione del progetto presentato dalla ditta, tanto è vero che è stato acquisito il certificato di destinazione urbanistica dal quale risulta che sull'area non sussistono vincoli e che l'area in questione è compresa in un piano di insediamenti produttivi. Pertanto, non avendo il PTCP immediata efficacia prescrittiva nei confronti del privato ed avendo il progetto ricevuto un regolare certificato di destinazione urbanistica dal Comune, si ritiene di non poter tenere conto di tale parere ai fini di denegare l'autorizzazione richiesta dalla ditta CHIMANA.

- 5) Ato Rifiuti di Benevento - conferma il parere negativo espresso nella seduta del 14 aprile 2022, ossia *“pur non avendo ancora adottato il piano, ha approvato tre delibere di indirizzo nelle quali fissa le linee programmatiche, in base alle quali la gestione ,nell'ambito dell'ATO, dei flussi di rifiuti previsti nell'impianto in parola (RAE ingombranti ecc..) venga effettuato da soggetto pubblico e pertanto, allo stato, non può essere espresso parere favorevole.”*

In relazione al parere sfavorevole dell'ATO il Presidente ha osservato che il piano d'ambito, di competenza dell'ATO previsto dalla l.r.n.14/2016, non è stato ancora adottato. Considerato che né la legge regionale né il codice dell'ambiente n.152/2006 assegnano efficacia prescrittiva alle linee guida, come richiamate nel parere sfavorevole dell'ATO, si ritiene di non poter tenere conto di tale parere ai fini di denegare l'autorizzazione richiesta dalla ditta CHIMANA.

- 6) Comune di Apice – Assenso acquisito ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della legge 241/1990.

Il Presidente ha evidenziato che il Comune non ha fatto pervenire altre osservazioni e pertanto ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della legge 241/1990, si acquisisce il parere favorevole per l'assenza dell'Ente. Peraltro la ditta ha dimostrato con atti formali di aver fornito al Comune i chiarimenti richiesti nel primo parere sfavorevole e a questi chiarimenti il Comune non ha reso alcun riscontro.

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot.n. 9274 del 16/09/2022, acquisita al prot.n. 455149 di pari data, il Comune di Apice ha contestato il verbale della Conferenza di Servizi decisori del 13 settembre 2022, ribadendo il proprio diniego all'autorizzazione in questione;
- questa UOD, con nota prot.n. 469709 del 27/09/2022, ha chiarito che il suddetto parere negativo non può essere preso in considerazione in quanto reso successivamente alla chiusura dei lavori della Conferenza, alla quale il Comune non ha partecipato, nonché per le seguenti motivazioni:
 - non si rinviene alcuna valutazione comparata e bilanciata dei contrapposti interessi in gioco;
 - il parere negativo, reso in sede di prima conferenza, è in contrasto con la certificazione urbanistica positiva e comunque non appare supportato da puntuale e congrua motivazione, che dia conto dell'iter ponderativo seguito;
 - non risulta dalla documentazione agli atti che siano stati presi in considerazione i chiarimenti resi dalla ditta Chimana su richiesta proprio del Comune, necessari al superamento delle presunte e non meglio chiarite criticità espresse nel parere negativo;
 - il Comune, pur regolarmente convocato a mezzo pec, è risultato assente in sede di Conferenza di Servizi sincrona decisoria e, quindi, si è dovuto applicare il comma 7 dell'art. 14 ter della legge 241/1990.

TENUTO CONTO:

1. che In data 23/09/2022, con nota acquisita al prot.n. 464933, la ditta ha trasmesso la lettera di affidamento dell'incarico ai sensi dell'art. 2 della L.R.C. n.59/2018 nonché la dichiarazione, resa ai sensi dell'art.3 della L.R. n.59/2018, attestante il pagamento delle spettanze da parte del committente.
2. della dichiarazione sull'assenza di condizioni di conflitto di interessi resa, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6, comma 2, del DPR 62/13, unitamente al Responsabile del procedimento geom. Alberto Spallone;
3. che in data 7.10.2022 è stata effettuata la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.lgs. 159/2011, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), relativa al Rappresentante Legale e Responsabile Tecnico della società Chimana s.r.l., che allo stato non ha ricevuto riscontro;

VISTI

- L'art.208 del D. Lgs. 152 del 2006 e smi;
- La D.G.R.C. n. 8 del 15/01/2019;
- La D.G.R.C. n.223 del 20/05/2019

Alla stregua delle determinazioni della Conferenza di Servizi decisoria del 13/09/2022 e dei pareri comunque acquisiti, ai sensi di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile del Procedimento Geom. Alberto Spallone, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti:

DECRETA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto di:

di autorizzare, così come si autorizza, ai sensi dell'art.208 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., quale autorizzazione unica, la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi della ditta CHIMANA s.r.l., legalmente rappresentata dal sig., Vincenzo Di Gennaro, ***OMISSIS*** **OMISSIS***, con sede legale in Milano in Via Lazzaro Papi n. 3, e sede operativa da ubicarsi nel comune Apice in zona industriale Loc. Falcetti, per i seguenti codici CER:

CER	Descrizione	Attività/ Quantitativi								d _{media}
		R13-R12				di cui max. in R4				
		t/a	mc/a	t/g	mc/g	t/a	mc/a	t/g	mc/g	t/m ³
200307	Rifiuti ingombranti	30000	33300	100	111	-	-	-	-	0,9
200111	prodotti tessili									
170401	rame, bronzo, ottone	19200	14770	64	49	3000	2300	10	7,7	1,3
170402	alluminio									
170406	stagno									
170407	metalli misti									
150104	imballaggi metallici									
160118	metalli non ferrosi									
160122	componenti non specificati altrimenti									
191002	rifiuti di metalli non ferrosi									
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi									
191203	metalli non ferrosi									
200140	metallo									
170405	ferro e acciaio									
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi									
160117	metalli ferrosi									
191001	rifiuti di ferro e acciaio									
191202	metalli ferrosi									
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	4500	4090	15	13,6	-	-	-	-	1,1
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13									
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35									
150101	imballaggi in carta e cartone	13500	19200	45	64	-	-	-	-	0,7
200101	carta e cartone									
150106	imballaggi in materiali misti									
150102	imballaggi in plastica	4500	6920	15	23	-	-	-	-	0,65

CER	Descrizione	Attività/ Quantitativi				d _{media}
		R13-R12				
		t/a	mc/a	t/g	mc/g	t/m ³
160209*	trasformatori e condensatori contenenti PCB	8400	7500	28	25	1,12
160210*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09					
160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC					
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12					
160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso					

200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio					
200123*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi					
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi					

di stabilire che:

l'impianto è autorizzato secondo il progetto costituito dai seguenti elaborati grafici allegati:

Allegato 1 - Planimetria Generale con lay out lavorativo ;

Allegato 2 - Planimetria generale con schema reti fognarie e impianto trattamento acque meteoriche;

Allegato 3 - Planimetria emissioni in atmosfera.

con le seguenti prescrizioni:

Gestione Rifiuti

1. I rifiuti in ingresso che, dopo operazione preliminare di cernita R12, manterranno il medesimo CER in uscita (pag. 9 Relazione Integrativa) dovranno essere tenuti in stoccaggio separato al fine di non miscelarli con altri rifiuti.
2. Per i RAEE rispettare quanto previsto dal D.Lgs 49//14 e dalla DGR 8/2019 della Regione Campania.
3. Se occasionalmente si potranno produrre rifiuti di altra tipologia, comunque, gli stessi dovranno essere gestiti in conformità a quanto indicato dalla normativa vigente. Per eventuali CER per scarti/rifiuti rinvenibili tra i rifiuti conferiti e non preventivabili in questa fase prevedere comunque una micro-area posta all'interno del capannone per eventuali scarti pericolosi rinvenibili.
4. La DGR 223/19 al punto 6 e la Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121/2019 vincolano e obbligano l'Autorità competente, tra l'altro, all'indicazione in autorizzazione degli stalli di allocazione dei rifiuti, dei quantitativi istantanei massimi e della tempistica massima di giacenza in impianto di rifiuti ed end of waste (EoW). E' quindi necessario che la Ditta si attenga rigidamente ai quantitativi ed alle tempistiche dichiarate:
 - o 6 mesi per i rifiuti, 1 anno per EoW, tempistica di cui all'art. 185-bis per i rifiuti prodotti;
 - o quantitativi massimi di stoccaggio istantaneo di cui a pag. 11-12 della relazione Tecnica Integrativa;
 - o capacità di lavorazione annua e giornaliera di cui a pag. 10-11 della relazione Tecnica Integrativa.
5. Per consentire eventuali controlli è necessario che la Ditta rediga con massima cura il Registro di Carico e Scarico relativamente alle varie operazioni svolte sui rifiuti fino all'uscita dall'impianto; inoltre è necessario che la Ditta si fornisca di un idoneo sistema di tracciabilità (integrativo rispetto al Registro di Carico e Scarico Rifiuti), (Dlgs 152/2006 come aggiornato dal D.Lgs 116/2020) per le End of Waste dalla produzione fino all'uscita dall'impianto, in assenza del quale non sarà possibile verificare le tempistiche massime di giacenza.
6. Con riferimento al CER 19 12 12 previsto in uscita per diverse tipologie di rifiuto inserire nel Formulario indicazioni sintetiche sulla natura del rifiuto.
7. Prevedere nel Piano di Monitoraggio e Controllo il monitoraggio, con frequenza semestrale, dell'integrità della impermeabilizzazione della pavimentazione (interna ed esterna), dei cordoli di contenimento e di ogni altra struttura atta alla tutela del suolo. Dovranno inoltre essere monitorati i punti di stoccaggio dei rifiuti e delle materie e le capacità contenitive dei contenitori/serbatoi, in particolare quelli dei serbatoi per materie/rifiuti liquidi. L'attività in questione dovrà essere tracciata da specifico report facente parte dell'attività di monitoraggio e controllo da tenere a disposizione per eventuali controlli.
8. In generale relativamente alla gestione dei rifiuti attenersi a tutte le modalità operative e di gestione previste dalla normativa vigente e dalla DGR n. 8/2019 oltre che per le indicazioni relative alla gestione delle specifiche tipologie di rifiuti, in particolare per i rifiuti liquidi o pericolosi. Eventuali rifiuti ubicati all'esterno, per quanto possibile, dovranno essere sempre protetti dall'azione diretta degli agenti atmosferici (vento, pioggia, neve), comunque prevedendo in ogni caso adeguati interventi di mitigazione sulle emissioni come prescritti dai soggetti competenti.
9. Garantire sempre che il sistema di misurazione della radioattività sia conforme alle norme vigenti.
10. Eventuali valutazioni del competente settore dei VV.F.e degli altri soggetti competenti inerenti l'allocazione e il quantitativo di rifiuti/materiali presenti in impianto ai sensi della DGR 223/19, della Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121/2019 e dei Piani di emergenza devono immediatamente comportare l'adeguamento degli atti progettuali presso questa UOD.
11. I rifiuti e le End of Waste prodotte dalle fasi di lavorazione e in generale dal funzionamento dell'impianto, destinati a recupero/smaltimento devono essere opportunamente classificati, ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e delle norme specifiche.

12. Effettuare una rapida pulizia dei piazzali esterni ed interni a seguito di potenziali sversamenti di liquidi o percolati durante le fasi di conferimento, nonché a causa di eventi accidentali. In particolare dotare le zone dell'attività potenzialmente soggette allo sversamento accidentale di presidi atti a ricoverare materiali adsorbenti o similari da utilizzarsi quali misure di sicurezza d'emergenza (MISE).
13. Effettuare la sistematica pulizia dei piazzali esterni ed interni successivamente all'espletamento di attività dell'impianto che possano determinare imbrattamenti della pavimentazione, in particolare con materiali pulverulenti.

Si prende atto:

- per i restanti rifiuti in ingresso (Metalli ferrosi, Metalli non ferrosi, Ingombranti, Carta e Plastica) soggetti ad operazione R12-R13, esclusa una quota parte dei rifiuti metallici destinata a recupero completo (End of Waste), dei CER in uscita a seguito delle operazioni previste;
- che la Ditta intende produrre End of Waste (EoW) relative al Reg. UE 333/2011 per un quantitativo giornaliero massimo pari a 10 t/die e annuo massimo pari a 3000 t/anno. Attenersi rigidamente a questo Regolamento garantendo di effettuare tutte le analisi e verifiche, di dotarsi delle certificazioni previste, di redigere le dichiarazioni di conformità e quanto altro ivi richiesto;
- della verifica di stabilità per cumuli di altezza maggiore di 3 metri, fino a 5 metri al colmo (3 metri al colmo per rifiuti ingombranti). Garantire la conservazione della predetta documentazione in impianto per eventuali verifiche da parte degli organismi di vigilanza sulla sicurezza dei luoghi di lavoro come richiesto dalla Regione Campania nella DGR 386/2016 e s.m.i (come modificata dalla DGR 169/2017).
- del Piano di ripristino ambientale preliminare allegato al progetto. Presentare, in caso di cessazione definitiva dell'attività, preventivamente e in termine congruo un Piano di smantellamento e anche un Piano preliminare d'indagine del suolo e delle acque sotterranee a conclusione delle attività di dismissione comprensivo delle indagini e degli analiti da ricercare sulla base dei rifiuti, dei prodotti utilizzati e del ciclo produttivo, conforme ai dettami normativi vigenti in quella fase con richiesta di nulla-osta/parere all'Autorità Competente.

Emissioni in atmosfera

di autorizzare, ai sensi dell'art. 269 del Decreto Legislativo 152/06, le emissioni in atmosfera prodotte dall'attività e di seguito elencate:

Emissioni diffuse

Punto P1 - Disassemblaggio manuale RAEE non pericolosi;

Emissioni convogliate

Punto E1 – Triturazione metalli tramite mulino a martelli.

con le seguenti prescrizioni:

14. Rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella documentazione allegata all'istanza di autorizzazione e quanto indicato nella documentazione integrativa.
15. Adottare tutte le modalità di conduzione dell'impianto atte al contenimento delle emissioni diffuse.
16. Prevedere per l'emissione convogliata E1 il controllo dei parametri riportati nella tabella sottostante (Polveri, nichel+antimonio+cromo+piombo+rame, nichel), il rispetto del relativo limite di emissione, il rispetto della portata di progetto e l'utilizzo del relativo metodo di prelievo e analisi:

Punto di emissione	Fase lavorativa	Parametri	Valore limite di emissione (mg/Nm ³)	Riferimenti normativi	Metodi di prelievo e analisi	Portata di progetto autorizzata (Nm ³ /h)
E1	Triturazione metalli tramite mulino a martelli	Polveri	5	BAT-AEL tabella 6.3 – BAT 25 della Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti ⁽¹⁾	UNI EN 13284-1:2017	10.000
		Ni+Sb+Cr+Pb+Cu (e loro composti espressi come metalli) di cui ↓	4,5 ⁽²⁾ (VLE ottenuto riducendo del 10% il limite previsto di 5 mg/Nm ³)	Classi II e III, punto 2 (Tab. B) parte II, all.1, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii	UNI EN 14385:2004	
		Ni e suoi composti espressi come Ni	0,9 ⁽²⁾ (VLE ottenuto riducendo del 10% il limite previsto di 1 mg/Nm ³)	+ D.M. 5.2.98 e ss.mm.ii.		

- Impianto di abbattimento previsto: **filtro a maniche.**

(1) Così come previsto dall'art. 271, comma 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.

(2) Considerato che trattasi di un'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in processi a freddo, compresa al punto 5.8 dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 5.2.98 e ss.mm.ii., si indica un valore limite di emissione **ridotto del 10 %**, come previsto al punto 1 dell'allegato 1, suballegato 2 del D.M. 5.2.98 e ss.mm.ii.

17. La *portata effettiva*, misurata durante i *campionamenti in autocontrollo*, deve corrispondere alla *portata di progetto autorizzata* (10.000 Nm³/h) con un *range di tolleranza* pari a $\pm 20\%$. Qualora venga riscontrata una variazione superiore o inferiore al 20% della *portata di progetto*, la ditta dovrà gestire l'anomalia tempestivamente con azioni interne, darne immediata comunicazione agli *Enti* e, contestualmente, richiedere un aggiornamento dell'*atto autorizzatorio*, specificandone le motivazioni tecniche dell'aumento o della diminuzione rispetto ai valori di progetto. Pertanto, monitorare regolarmente la situazione impiantistica dei sistemi di captazione, convogliamento, filtrazione e ventilazione degli effluenti gassosi.
18. Effettuare il monitoraggio delle seguenti *emissioni diffuse* di *polveri totali*:

Punto di emissione diffusa	Fonte di emissione diffusa	Ubicazione punto di rilievo	Parametro
P1	Disassemblaggio manuale RAEE non pericolosi	Settore B1 (Vedi planimetria 1.3.2b)	<i>Polveri totali</i>

19. In merito ai VLE delle emissioni diffuse, in considerazione del vuoto normativo esistente a livello nazionale e regionale, utilizzare come riferimento l'allegato XXXVIII (Valori limite di esposizione professionale su 8 ore e a breve termine), l'allegato XLI (Metodiche standardizzate di misurazione degli agenti) del D.Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii. (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e i TLV/TWA (limiti su 8 ore) e TLV/STEL (limiti a breve termine), emessi dalla ACGIH, previsti per gli ambienti di lavoro.
20. Come previsto dall'art. 271, comma 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., considerare quanto previsto dal paragrafo 2.2 (Conclusioni sulle BAT per il trattamento meccanico nei frantumatori di rifiuti metallici) della Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti.
21. Al fine di contenere le polveri diffuse, provvedere al confinamento di tutti i nastri trasportatori e a garantire idonea altezza di caduta da essi.
22. Prevedere il controllo radiometrico su tutti i rifiuti metallici in ingresso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n° 230/95 e ss.mm.ii., il rispetto delle modalità operative di monitoraggio indicate nella relazione tecnica integrativa e il rispetto degli obblighi di legge qualora dovessero emergere valori di radioattività superiori a quelli consentiti dalla norma.
23. Al fine di migliorare l'effetto frangivento e la capacità di contenere le dispersioni di polveri, provvedere a mantenere in continua efficienza la barriera arborea, prevista lungo il perimetro aziendale.
24. Rispettare le indicazioni riportate nella parte I, allegato V, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 (Polveri e sostanze organiche liquide – Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti). In particolare, ai fini dell'abbattimento delle polveri prodotte, attuare le seguenti misure di mitigazione:
- garantire idonea altezza di caduta dei materiali dagli autocarri e la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale da essi;
 - bagnare periodicamente o coprire con teli (nei periodi di inattività e durante le giornate con vento intenso) i cumuli di materiale polverulento stoccato;
 - umidificazione costante e sufficiente delle strade utilizzate, pavimentate e non, e delle aree di movimentazione dei materiali polverulenti;
 - coprire con teloni i materiali polverulenti trasportati.
25. Relativamente all'impianto di abbattimento delle emissioni convogliate in atmosfera (Punto di emissione E1) prodotte durante la suddetta fase lavorativa di triturazione con mulino a martelli:
- effettuare le operazioni di manutenzione con frequenza tale da mantenere costante la sua funzionalità, tenendo conto delle indicazioni riportate nel manuale d'uso e di manutenzione dalla ditta costruttrice dello stesso. Quest'ultimo deve essere tenuto a disposizione degli Organi di Controllo;
 - rispettare quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n° 243 del 8.5.15 - Revisione e aggiornamento parziale delle disposizioni di cui alla D.G.R. 5 agosto 1992, n° 4102 e, in particolare, provvedere a installare i sistemi di controllo previsti in grado di rilevare

il corretto funzionamento del filtro stesso (Manometro differenziale o eventuale pressostato differenziale con allarme ottico e/o acustico o rilevatore triboelettrico).

26. Movimentare con la massima cautela i RAEE contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico, quali i CFC, al fine di evitare ogni contaminazione ambientale e rischi per gli operatori.
27. Adottare e tenere sempre aggiornati un registro per le analisi dei campioni prelevati in regime di autocontrollo, al quale devono essere allegati i certificati analitici, e un registro per gli interventi sugli impianti di abbattimento delle emissioni (Registrare le caratteristiche di funzionamento, ogni interruzione del normale funzionamento, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, i guasti, i malfunzionamenti), secondo le disposizioni di cui ai punti 2.7 e 2.8, allegato VI, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., con pagine numerate e firmate dal responsabile dello stabilimento. Tali registri devono essere posti a disposizione degli organi di controllo e mantenuti per almeno 5 anni.
28. Al fine di garantire le condizioni di stazionarietà necessarie alla esecuzione delle misure e campionamenti, posizionare correttamente il tronchetto di prelievo del camino, rispettando le norme tecniche di riferimento (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 13284-1:2017). Collocare i punti di prelievo in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Le condizioni di stazionarietà sono garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle e almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità. Il diametro idraulico (D_h) è definito come:

$$D_h = 4S/p$$

dove: S è la sezione di passaggio, p il perimetro.

Nel caso di condotti circolari, il diametro idraulico coincide con il diametro geometrico interno della sezione. Il numero dei punti di prelievo deve essere stabilito in base alle dimensioni del condotto secondo quanto riportato nella seguente *tabella*:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (m)	N° punti prelievo	Lato minore (m)	N° punti di prelievo	
Fino a 1 m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato	
Da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 a 1 m	2 punti	Al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1 m	3 punti	

Ogni *punto di prelievo* deve essere attrezzato con *tronchetto metallico* di diametro interno da *3 pollici filettato internamente passo gas*, deve sporgere per circa *50 mm* dalla parete e chiuso con un tappo avvitabile. I *punti di prelievo* devono essere collocati ad almeno *1-1,5 m* di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro e il bordo inferiore del *bocchettone* deve essere collocato almeno *20 cm* al di sopra del parapetto più alto della piattaforma di lavoro; inoltre, la zona del *punto di prelievo* deve essere libera da ostacoli che potrebbero ostacolare l'introduzione e l'estrazione delle *sonde di campionamento*.

I *camini* devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di impianti per i quali non sia previsto un *autocontrollo periodico delle emissioni*, ma sia comunque previsto un *valore limite di emissione*.

29. Rendere facilmente accessibile il punto di prelievo e misura del camino al fine di consentire il campionamento delle emissioni in atmosfera, in rispetto delle norme di sicurezza previste in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii. In particolare:

- l'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opereranno i *tecnici ARPAC* incaricati di eseguire prelievi e misure alle *emissioni in atmosfera*;
- i *punti di prelievo* collocati in quota devono essere accessibili mediante *scale fisse a gradini* oppure *scale fisse a pioli*. Le *scale fisse verticali a pioli* devono essere dotate di *gabbia di protezione* con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai *punti di misura e prelievo*, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure *idonei dispositivi di sollevamento* rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di *prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro*;

- la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento dei tecnici in condizioni di sicurezza.
30. Apporre sul camino in prossimità del punto di prelievo, un'etichetta inamovibile riportante la denominazione univoca con scritta indelebile del punto di emissione e il diametro del condotto.
 31. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco del camino deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri (è da intendersi che non possono considerarsi ostacoli o strutture gli elementi stessi dell'impianto quali filtri, ciminiera, passerelle non presidiate, scalette, tubazioni, ecc. ad eccezione dei luoghi adibiti ad attività amministrativa o ricreativa quali uffici, mense ecc); i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.
 32. I metodi di prelievo e analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia. In particolare, oltre alle norme tecniche sopra menzionate, relativamente alla determinazione della temperatura, pressione, velocità e portata dei flussi gassosi convogliati, utilizzare come riferimento la norma UNI EN ISO 16911-1:2013, mentre per la determinazione del vapore acqueo nei condotti utilizzare come riferimento la norma UNI EN 14790:2017 (Condensazione e adsorbimento su gel di silice – Gravimetria).
 33. Relativamente al campionamento delle suddette emissioni convogliate in atmosfera (Punto di emissione E1) le emissioni si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno n° 3 campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione e che siano rappresentativi di almeno n° 1 ora di funzionamento dell'impianto, non supera il valore limite di emissione, così come previsto dal § 2.3 dell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.
 34. Condizioni di normalizzazione dei risultati - Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni, da confrontare con i valori limite di emissione, sono determinate alle seguenti condizioni:
 - a. temperatura 273°K;
 - b. pressione 101,3 kPascal;
 - c. gas secco.
 35. Ogni modifica al ciclo produttivo, così come definita dall'art. 269C.8 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., dovrà essere preventivamente comunicata a questa UOD e al Dipartimento ARPAC di Benevento.
 36. Effettuare i campionamenti in autocontrollo delle emissioni convogliate (E1) e diffuse (P1), con frequenza annuale, tenendo conto delle condizioni meteo prevalenti, comunicando, con *almeno* 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date e gli orari di inizio e termine delle operazioni di prelievo. Successivamente, trasmettere al Dipartimento ARPAC di Benevento e a questa UOD le relative risultanze analitiche e la planimetria con l'indicazione precisa dei punti di campionamento delle emissioni diffuse.
 37. Rispettare, inoltre, quanto stabilito dall'Art. 269 comma 5 del D. Lgs 152/06 in particolare:
 - a. comunicare almeno 15 giorni prima la data di inizio dell'attività;
 - b. effettuare una valutazione delle emissioni prodotte;
 - c. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Benevento, all'Amministrazione Provinciale di Benevento, al Comune di Apice (Bn), al Dipartimento Provinciale ARPAC di Benevento e all'ASL di Benevento;
 38. demandare all'ARPAC di Benevento ai sensi dell'art. 5 della L.R. 10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
 39. precisare che gli oneri per i suddetti accertamenti ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 750/04, sono a carico della Ditta interessata;
 40. adottare un registro per le analisi ed un registro per gli interventi sugli impianti di abbattimento delle emissioni, secondo la disposizione di cui ai punti 2,7 e 2,8 allegato VI- parte V – del D. Lgs 152/06 con pagine numerate firmato dal responsabile dell'impianto e vidimate;
 41. stabilire che gli esiti delle verifiche da parte degli Enti di controllo devono essere comunicati a questa U.O.D. per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs. 152/06; i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
 42. contenere le emissioni prodotte, nei limiti indicati nella perizia allegata all'istanza e comunque in quelli previsti dalla vigente legislazione in materia;
 43. gli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera devono essere tenuti in continua efficienza;
 44. adottare tutti gli accorgimenti o sistemi atti a contenere eventuali emissioni diffuse di qualunque natura e che queste siano conformi a quanto previsto dall'allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/06 e smi;

45. rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 del D. lgs 152/06 e s.m.i. in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:

- a. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
- b. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;

Si prende atto dell'assenza nel ciclo produttivo di gruppi elettrogeni di emergenza e di impianti di combustione.

Adeguamento alle Linee Guida Regionali di cui alla DGRC n° 223 del 20. 5.2019

di approvare il progetto trasmesso con le seguenti prescrizioni:

- a. tenere sempre a disposizione degli Organi di Controllo:
 - certificati analitici, quantitativi precisi e collocazione delle varie tipologie di rifiuti presenti in azienda;
 - planimetria dell'area dove è ubicata l'azienda con l'indicazione dei ricettori presenti al contorno;
- b. prevedere l'installazione di una banderuola visibile dalla strada pubblica esterna al sito al fine di evidenziare, in caso di incendi, la direzione prevalente del vento, i ricettori più esposti all'azione dei fumi prodotti e, orientativamente, la matrice suolo interessata dal fenomeno della ricaduta delle polveri di combustione.

Scarichi

rispettare le seguenti prescrizioni:

46. Lo scarico delle acque reflue deve rispettare i valori limite di emissione di cui alla tabella 3 allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006.
47. Gli eventi di scarico dovranno essere registrati in formato cartaceo ed elettronico, con l'annotazione dei volumi registrati dal misuratore di portata.
48. Deve essere garantita un'adeguata capacità di deposito temporaneo per le acque reflue generate in condizioni operative diverse da quelle normali, utilizzando un approccio basato sul rischio. La ditta deve dotarsi di una vasca di accumulo, non appare plausibile uno stoccaggio nella rete fognaria esistente.
49. In caso di incendio o comunque in caso di situazioni operative diverse da quelle normali la serranda a ghigliottina dovrà essere chiusa nel minor tempo possibile, in alcun modo le acque di spegnimento dovranno essere scaricate nel Fiume Calore.
50. La rete delle acque meteoriche di dilavamento (tetti), che per loro natura non necessitano di trattamento, deve essere separata (segregazione dei flussi di acque) dalla rete per le acque di prima pioggia. Possono essere tuttavia accumulate in una apposita vasca come acque di spegnimento. Lo scarico di tali acque deve confluire nel corpo idrico recettore a valle del pozzetto fiscale per il campionamento delle acque di prima pioggia.
51. Lo scarico delle acque reflue dovrà essere reso accessibile ad eventuali controlli, ovvero, campionabile in sicurezza.
52. Eventuali imbrattamenti accidentali dei piazzali dovranno essere rimossi a secco nel minor tempo possibile.
53. La rete di raccolta (pozzetti e caditoie) delle acque meteoriche di prima pioggia dei piazzali dovrà essere mantenuta costantemente pulita.
54. Eventuali deterioramenti delle superfici impermeabili in cemento industriale dovranno essere prontamente riparate

STABILIRE CHE:

- ai sensi dell'art. 208 comma 12, del Dlgs 152/2006 la durata della presente autorizzazione è fissata in **dieci anni** dalla data del rilascio del presente atto;
- la ditta è obbligata a munirsi di tutte le, eventuali, altre autorizzazioni di legge necessarie alle modifiche da apportare;
- è necessario gestire l'attività nel pieno rispetto delle normative ambientali di settore e adottare i più utili accorgimenti per garantire sempre un elevato livello di tutela ambientale;
- i lavori dovranno iniziare entro 1(un anno) dal rilascio del presente decreto di approvazione e concludersi entro (3), previa comunicazione di inizio lavori alla scrivente Unità Operativa Dirigenziale ed al Comune di Apice (BN);
- la ditta provvederà a comunicare a questa UOD e a tutti gli Enti competenti la data di inizio e, successivamente, quella di ultimazione dei lavori, allegando una perizia asseverata a firma del Direttore dei lavori e/o di Tecnico abilitato, attestante la conformità dei lavori effettuati rispetto a quelli previsti nel progetto approvato dalla Conferenza di Servizi;
- prima dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'attività, la ditta è obbligata a presentare, la polizza fidejussoria a prima escussione in favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania per eventuali danni all'ambiente che possono determinarsi nell'esercizio dell'attività svolta, così come previsto dal punto 5 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 8/2019;

- questa UOD, acquisite in originale perizia asseverata e garanzie finanziarie previste dalla normativa vigente, provvederà a comunicare alla ditta e a tutti gli Enti di riferimento la data dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dell'articolo 197 del D. Lgs.152/06, sarà cura della Provincia di Benevento effettuare controlli periodici sull'attività di gestione dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento di eventuali violazioni delle disposizioni di cui alla Parte IV del D.lgs. 152/06 e la verifica in merito alla conformità tra il progetto approvato con le relative prescrizioni e i lavori effettuati;

PRECISARE CHE

l'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto definitivo approvato con le relative prescrizioni;

PRECISARE, ALTRESÌ , CHE:

la eventuale comunicazione antimafia positiva comporterà la cessazione immediata dell'efficacia dell'autorizzazione rilasciata e di tutti i provvedimenti ad essa collegati;

NOTIFICARE il presente decreto alla ditta CHIMANA s.r.l.;

TRASMETTERE copia del presente Decreto alla Regione Campania – “Sezione Casa di Vetro”; alla Provincia di Benevento; all' ARPAC di Benevento; al Comune di Apice (BN); all'ASL Bn1; al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento, all'Ato Rifiuti di Benevento, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

FAR PRESENTE CHE avverso tale decreto è ammesso, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica;

Avv. Anna Martinoli